



# **COMUNE DI BRANDIZZO**

## **PROVINCIA DI TORINO**

Via Torino 121 – C.A.P. 10032      Tel: 011.913.80.93/4/5      Fax: 011.913.99.62  
www.comune.brandizzo.to.it      e-mail: finanziari@comune.brandizzo.to.it  
Partita Iva 02249880010 - Codice Fiscale 82501690018

### **SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO**

#### **UNITA' OPERATIVA RAGIONERIA**

#### **IL SINDACO**

Visto il comma 612 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014 dispone che: "Gli organi di vertice delle Amministrazioni definiscono e approvano entro il 31 marzo 2015 un piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, deve essere trasmesso alla Corte dei Conti e pubblicato nel sito del Comune;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 30/03/2015 ad oggetto: "Approvazione della relazione tecnica e degli indirizzi per la predisposizione del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, redatte ai sensi della L. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015)";

Ritenuto ora necessario procedere all'approvazione del piano operativo di razionalizzazione delle partecipate e della relativa relazione tecnica, mediante proprio atto

#### **APPROVA**

Il piano operativo di razionalizzazione delle partecipate e la relazione tecnica allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Brandizzo, 31/03/2015

Il Sindaco

Firmato Digitalmente

(Roberto Buscaglia)

## **RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 612 DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015**

La normativa in materia di partecipazioni societarie degli enti territoriali è stata più volte oggetto di interventi normativi in questi anni.

Il legislatore che inizialmente aveva riconosciuto la possibilità per gli enti locali di acquisire delle partecipazioni in società pubbliche per la gestione dei servizi pubblici locali e più in generale per assolvere a scopi funzionali, sembra oggi voler porre un freno all'acquisizione di quote azionarie da parte dei comuni, ciò soprattutto in considerazione del pericolo di dover partecipare alla copertura di perdite societarie ad opera del bilancio.

In particolare, la Legge di Stabilità (L. 147/2013), come noto, ha profondamente innovato la disciplina delle società partecipate dagli enti locali, tanto dal punto di vista delle regole per il loro mantenimento (superando il previgente obbligo di dismissione introdotto dalla L. 122/2010 per gli enti di minore dimensione) quanto dal punto di vista dei vincoli gestionali.

In tale quadro di riferimento, risultano del tutto peculiari, poi, le misure adottate, seppure per un periodo limitato, per dare concreta attuazione, anche per società non appetibili per il mercato, all'obbligo di dismissione previsto, per gli enti locali, dalla L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008).

Tale obbligo, come si ricorderà, interessava le società aventi ad «oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali».

Queste società, in particolare, avrebbero dovuto essere cedute, mediante procedure ad evidenza pubblica, entro 36 mesi (per effetto della proroga contenuta nella L. 69/2009) dall'entrata in vigore della legge, ossia entro il 31.12.2010.

Si è trattato di un adempimento che, indubbiamente, ha avuto – sul piano sostanziale – un impatto tendenzialmente limitato, nel senso che ha determinato la dismissione di un numero estremamente contenuto di partecipazioni, anche tra quelle ritenute non strettamente strategiche dai rispettivi enti locali.

Da una parte, infatti, hanno rilevato ragioni legate alle amministrazioni pubbliche interessate, che hanno inteso sovente la norma come un mero adempimento formale, da assolvere individuando le motivazioni che avrebbero consentito comunque il mantenimento della partecipazione detenuta.

Dall'altra parte, invece, hanno inciso ragioni più oggettive e legate allo specifico contesto di riferimento: le società in questione avevano talora registrato delle perdite e in alcuni casi le partecipazioni da dismettere erano largamente minoritarie, risultando così scarsamente appetibili dal mercato.

La legge di stabilità 2015 prevede obbligatoriamente un “piano di operativo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente detenute ed impone una profonda revisione della disciplina dell'organizzazione delle gestioni dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e rete, con specifica modifica all'art. 3 bis del d.l. n. 138/2011 convertito con modifiche nella legge n. 148/2011.

La norma fa salve le disposizioni contenute nell'art. 3 comma 27 e ss della legge finanziaria per il 2008 i cui termini sono stati riaperti dall'art. 1 comma 569 delle legge 27/12/2013 n. 147 ( legge di stabilita per il 2014) e che ha introdotto un meccanismo di diritto di recesso ex lege per consentire l'exit degli enti locali dalla società di capitali per le quali non ricorrono più le condizioni di detenibilità della relativa partecipazione. Pertanto, così come desumibile dalla Relazione Cottarelli, anche il legislatore considera norma cardine del nostro ordinamento l'art. 3 comma 27 delle legge Finanziaria per il 2008 per trovare i fondamenti della capacità giuridica degli enti locali di detenere partecipazione in società di capitali.

Le regioni, le province, i comuni, le camere di commercio, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali a decorrere dal 1/01/2015 avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie direttamente o indirettamente possedute.

Diversamente da quanto previsto dall'art. 3 comma 27 LF 2008 il perimetro dell'indagine non si ferma alle sole partecipazioni dirette né la norma individua il limite della catena di controllo – la cui disciplina di riferimento è contenuta nell'art. 2359 del codice civile - e soprattutto neppure quello per la individuazione del mero collegamento che si sostanzia nella partecipazione compresa fra il 50% ed il 21% dell'intero capitale sociale. La norma non richiama le azienda speciali e le istituzioni e, pertanto, a rigore, tali soggetti vengono esclusi dal perimetro del piano operativo di razionalizzazione.

L'obiettivo del piano operativo di razionalizzazione è quello di procedere ad una riduzione delle società partecipate, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- eliminazione società non indispensabili: la locuzione “non indispensabili” rafforza quanto già disposto nell'art. 3 comma 27 citato e deve leggersi nel senso che l'attività della società non è diversamente ottenibile in altro modo o meglio non è ottenibile dal “mercato”. Preme infatti ricordare che secondo l'art. 3 comma 27 citato gli oggetti delle società che possono essere detenibili sono : 1) la produzione di servizi o attività strettamente necessarie alla finalità istituzionale dell'ente o 2) la produzione di servizi di interesse generale nei limiti di competenza dell'ente stesso. Si deve quindi concludere che sono i servizi strettamente necessari al perseguimento del fine istituzionale dell'ente che debbono essere “indispensabili” allorché non reperiti bili dal mercato;
- eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile: trattasi del noto principio della non proliferazione degli organismi esterni alla PA che hanno attività analoga;
- aggregazione su scala più vasta per le società che svolgono servizi pubblici locali,;
- contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione: 1) degli organi amministrativi; 2) degli organi di controllo, 3) delle strutture aziendali; 4) riduzione delle relative remunerazioni.

Il contenuto del piano operativo comprende una specifica Relazione tecnica e deve evidenziare:

- le società coinvolte;
- i tempi di attuazione delle azioni previste nel piano;

- le modalità di attuazione che quindi dovranno essere indicate per singole azioni ( cessioni, fusioni, scissioni ecc);
- il dettaglio dei risparmi da conseguire.

I tempi di operatività sono:

- entro il 31 marzo 2015 redazione del piano operativo di razionalizzazione che compete nel caso di enti pubblici locali: al presidente della provincia o al sindaco, al direttore generale e al dirigente del servizio partecipazioni;
- entro 31/12/2015 il termine entro il quale deve essere conseguito (in tutto o in parte) il risultato della riduzione;
- entro il 15 marzo del 2016 redazione di una relazione sull'attuazione del piano operativo contenente i risultati ottenuti.

Il piano operativo e la relativa relazione tecnica, una volta adottati, vanno inoltrati alla Corte dei Conti e pubblicati sul sito istituzionale dell'ente come pure la relazione successiva contenente i risultati ottenuti alla data del 15/03/2016.

La pubblicazione costituisce adempimento in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. n. 33/2013.

Le considerazioni espresse nel presente atto, inducono a ritenere legittimo, per questo ente il mantenimento delle partecipazioni dirette nella società S.M.A.T., T.R.M., SETA, CONSORZIO DI BACINO 16 e CSI PIEMONTE, in quanto possiedono tutti i requisiti per poter essere confermate.

Sono infatti Società indispensabili al perseguimento di finalità istituzionali del Comune di Brandizzo e non svolgono tra di loro attività analoghe o similari.

Per quanto riguarda SMAT e TRM in particolare si tratta di società costituite in ambito d'area per l'erogazione di servizi pubblici locali, in attuazione di discipline di settore nazionali, che hanno peraltro comportato l'aggregazione di altre società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. Sono società partecipate e non controllate dal Comune di Brandizzo e la partecipazione consente l'erogazione di servizi fondamentali ai cittadini.

Per quanto riguarda le partecipazioni indirettamente possedute dal Comune di Brandizzo, la situazione risulta essere la seguente:

- **SMAT:** le partecipazioni di controllo ad oggi detenute in altre società riguardano RISORSE IDRICHE SPA, AIDA AMBIENTE S.R.L. e SOCIETA' CANAVESANA ACQUE S.R.L.; il ruolo in SMAT

del Comune di Brandizzo , socio insieme ad altri 314 Comuni, non consente di poter esprimere indirizzi rilevanti in ordine al futuro mantenimento di tali partecipazioni; il Comune di Brandizzo potrà esprimere all'Assemblea dei Soci della Società la valutazione circa l'opportunità del mantenimento delle partecipazioni, in considerazione di quanto stabilito dalla legge di stabilità;

- **TRM:** possiede una partecipazione indiretta in Marte ENERGIA srl, società posta in liquidazione e totalmente svalutata nel 2013;
- **SETA:** possiede partecipazioni nel Consorzio di Bacino 16;
- **BACINO 16:** non possiede partecipazioni;
- **SAT:** non possiede partecipazioni in altre società;
- **CSI PIEMONTE:** possiede partecipazioni in CSP s.c.a.r.l., CIC s.c.r.l., Eurofidi Garanzia Fidi società consortile per azioni, Consorzio Topix, Consorzio Multisetoriale Piemontese;
- **CIC:** detiene una quota nella Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe e Roero e del Canavese e nel Consorzio Topix Torino e Piemonte Exchange Point).

Brandizzo, 31 marzo 2015

Visto: Il Responsabile del Servizio finanziario

Firmato Digitalmente

(Nadia Varetto)

Visto: Il Segretario Generale

Firmato Digitalmente

(Dott. Diana Verneau)

Il Sindaco

Firmato Digitalmente

(Roberto Buscaglia)

## PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

(commi 611 e 612 dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190)

### INDIRIZZI

#### Premessa

La legge finanziaria per il 2008 (Legge 244/2007), apportò numerose innovazioni in ordine alla gestione delle società partecipate dagli Enti Locali, definendo i requisiti per detenere partecipazioni e stabilendo che le società partecipate potessero erogare servizi strettamente funzionali alle esigenze dei Comuni ed in modo prevalente ai soci.

I commi 27 e 28 dell'articolo 3 stabilirono che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento di quelle già detenute dovessero essere autorizzate dall'organo elettivo, con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti.

Con deliberazione n. 56 del 15.12.2010, il Comune di Brandizzo autorizzò la cessione delle quote detenute nelle società A.S.M. – Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.A. e Provana S.p.A. e il mantenimento delle rimanenti partecipazioni, verificando che le stesse fossero funzionali al perseguimento delle funzioni istituzionali dell'Ente.

Le attuali partecipazioni dirette possedute dal Comune di Brandizzo sono le seguenti:

DENOMINAZIONE ORGANISMO	CODICE FISCALE	FORMA GIURIDICA	ATTIVITA' PREVALENTE (DA CODICI ATECO COMUNICATI DALLE SOCIETA')	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELL'ENTE
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO (S.M.A.T.)	0793754001601	Società per azioni	E.36	0,00013%
TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI (T.R.M.)	0856644001501	Società per azioni	E.38.21.09	0,01291%
SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI (S.A.T.)	0955539001301	Società a responsabilità limitata	M.71.12.1	0,358%
CONSORZIO PER L'INFORMATIZZAZIONE DEL CANAVESE	9300679001301	Società consortile a responsabilità limitata	J.62.03	0,53%
SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO E AMBIENTE	08547180011	Società per azioni	E.38	0,75%
CONSORZIO DI BACINO 16	08867800016	Consorzio	E.38.11.00	3,42%
CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO (CSI PIEMONTE)	01995120019	Consorzio	J.62.01	0,04%

### **La legge di stabilità 2015**

I commi 611 e 612 dell'art.1 della legge 190/2014 disciplinano l'avvio del processo di razionalizzazione delle partecipate degli Enti Locali.

In particolare il comma 611 prevede:

“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1º gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni”.

Il comma 612 prevede:

“I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale

dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”

Occorre precisare che l'articolo 42 del T.U.E.L., approvato con decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, nello specificare le attribuzioni ai Consigli Comunali, prevede espressamente al secondo comma:

“ 2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3 , criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) omissis;
- c) omissis;
- d) omissis;
- e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) omissis;
- g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) omissis;
- i) omissis;
- l) omissis;
- m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

E' pertanto evidente che il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, la cui predisposizione è attribuita dal comma 612 della legge 190 del 2014 al sindaco del Comune, debba essere proceduta dagli indirizzi del Consiglio Comunale, competente ai sensi dell'articolo 42 citato, all'adozione degli atti fondamentali riferiti alle società partecipate del Comune.

Tali indirizzi devono tener conto dell'attuale ruolo svolto dalle società e della conformità delle stesse ai seguenti criteri espressi dal comma 611 della Legge di stabilità:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Al fine di poter esprimere i necessari indirizzi, occorre esaminare brevemente le attività svolte alla data odierna dalle Società direttamente partecipate dal Comune di Brandizzo:

#### **SMAT S.p.a.**

E' la società che gestisce nell'ambito dell'area in cui è compreso il Comune di Brandizzo il ciclo integrato delle acque, così come previsto dalla Legge Galli del 1997. La partecipazione in SMAT è obbligatoria per la partecipazione alla gestione del ciclo delle acque; recentemente infatti, in conseguenza della consultazione referendaria, è stato ribadito che le società di gestione delle acque debbano essere totalmente partecipate da soci pubblici. SMAT sta procedendo in questi mesi ad operazioni societarie tese a riportare le proprie azioni nella esclusiva proprietà dei soci pubblici, anche mediante parziale riacquisto delle stesse.

#### **TRM S.p.a.**

E' la società costituita in ambito metropolitano per la realizzazione e la successiva gestione del termovalorizzatore del Gerbido; il Comune di Brandizzo acquisì la partecipazione in TRM nella percentuale stabilita per i Comuni dell'area metropolitana, necessaria al conferimento e lo smaltimento dei rifiuti. Trattandosi di ciclo finale relativo al trattamento dei rifiuti indifferenziati, si reputa necessario mantenere la attuale quota di partecipazione rinunciando ad eventuali incrementi conseguenti a ricapitalizzazioni.

#### **SAT S.r.l.**

E' una società che eroga servizi strumentali agli Enti Locali. Si ritiene di dar luogo alla cessione delle quote di partecipazione detenute dal Comune di Brandizzo in detta società.

#### **CIC S.c.r.l.**

La società attualmente opera presso il Comune di Brandizzo e svolge l'attività di manutenzione del sito web istituzionale. In data 04 marzo 2015 la società è stata posta in liquidazione per la totale erosione del capitale sociale. E' intenzione di questo Comune procedere, compatibilmente con la situazione in essere, alla cessione delle proprie quote.

## **SETA S.p.A.**

La Società SETA S.p.A. è stata costituita il 29 novembre 2002 per volontà dei Consorzi CATN e AISA facenti parte del Bacino 16, compresi nell'area di pianificazione Torino Sud-Est e dall'AMIAT S.p.A. SETA S.p.A. è nata secondo le normative dell'art. 35, Legge n. 448/2001 e della Legge Regionale n. 24/2002, in ottemperanza ai principi di separazione tra i compiti di indirizzo e governo del sistema di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e assimilati, posti in capo al "Consorzio di Funzioni" e l'esercizio del servizio posto in capo non più ai Consorzi ma a Società di Capitali costituite dai Comuni interessati.

A seguito delle perizie asseverate di valutazione dei rami aziendali dei Consorzi CATN e AISA, il 20 giugno 2003 con rogito Notaio Marocco, sono stati conferiti i rami d'azienda alla Società SETA S.p.A., la quale dal 1 luglio 2003 è subentrata a tutti gli effetti nella gestione del servizio nei Comuni soci con le modalità preesistenti.

Nel corso dell'anno 2011 il Consorzio di Bacino 16 ha acquistato le quote azionarie di AMIAT S.p.A., del Consorzio Intercomunale Servizi Ambientali di Ciriè e della Città di Venaria Reale raggiungendo così il 49% delle quote azionarie della società.

Nel mese di novembre 2013, Il Consorzio di Bacino 16 cede, in esito alla procedura ad evidenza pubblica, il 48,85% delle proprie quote in SETA. Le stesse vengono acquistate da SMC - Società Smaltimenti Controllati S.p.A., con sede in Milano. In data 27 marzo 2014 viene sottoscritta una prima girata di quote pari al 20% del totale.

Brandizzo fa parte dei Comuni che hanno affidato a SETA la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nonché la pulizia delle aree mercatali e quella meccanizzata delle strade e, pertanto, non è possibile procedere alla cessione delle proprie quote.

## **CONSORZIO DI BACINO 16**

Il Consorzio di Bacino 16 è costituito fra Enti locali ai sensi dell'art. 31 D.LGS n.267/2000.

Persegue nell'ambito delle attività e delle funzioni espletate, finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia.

Il Consorzio di Bacino 16 svolge tutte le funzioni di governo di bacino relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore, al Piano Regionale e al Programma Provinciale di gestione dei rifiuti.

Il Comune di Brandizzo ha affidato al Consorzio di Bacino 16 le competenze in ordine alla gestione della TIA, TARES e TARI. Tale affidamento ha validità annuale ed è intenzione di questo Comune accelerare l'acquisizione della possibilità di gestione autonoma al fine di rinunciare alla propria quota partecipazione.

## **CSI PIEMONTE**

Il CSI Piemonte realizza servizi innovativi per la pubblica amministrazione piemontese nei settori: dalla sanità alle attività produttive, dai beni culturali ai sistemi amministrativi, dal territorio alla formazione professionale e al lavoro.

Fino all'anno scorso il CSI Piemonte provvedeva alla gestione del servizio della contabilità del personale, denunce mensili INPDAP e INPS e mod. 770, mentre da quest'anno gestisce unicamente l'invio on-line delle pratiche edilizie minori a mezzo della piattaforma MUDE Piemonte: Per questo motivo, al momento, il Comune di Brandizzo non si intende cedere la propria partecipazione azionaria.

## INDIRIZZI DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015

Le considerazioni espresse nella presente relazione inducono ad esprimere l'indirizzo di mantenere le partecipazioni dirette nelle società SMAT, TRM, SETA e CSI PIEMONTE.

Sono infatti Società indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Brandizzo e non svolgono tra di loro attività analoghe o similari.

Per quanto riguarda SMAT e TRM, in particolare, si tratta di società costituite in ambito d'area per l'erogazione di servizi pubblici locali, in attuazione di discipline di settore nazionali, che hanno peraltro comportato l'aggregazione di altre società di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Sono società partecipate e non controllate dal Comune di Brandizzo e la partecipazione consente l'erogazione di servizi fondamentali ai cittadini.

Considerazioni analoghe a quelle sopra esposte possono essere applicate anche a SETA che peraltro a seguito della "privatizzazione" (socio privato al 49%) sta formalizzando un nuovo piano industriale che dovrebbe assicurare un ragionevole efficientamento del servizio con conseguente impatto positivo sui costi.

Relativamente a BACINO 16 e CSI Piemonte valgono le considerazioni già precedentemente espresse e quindi, che la partecipazione azionaria durerà fintanto che non si sarà acquisita la necessaria autonomia operativa e/o di progetto.

Come già precisato nel piano operativo, il Comune di Brandizzo intende cedere le quote di partecipazione nella società SAT.

Per quanto concerne CIC si ribadisce l'intenzione di dismettere le proprie quote compatibilmente con la procedura di liquidazione.

Per quanto riguarda le partecipazioni indirettamente possedute dal Comune di Brandizzo la situazione è la seguente:

- **SMAT:** le partecipazioni di controllo ad oggi detenute in altre società riguardano RISORSE IDRICHE SPA, AIDA AMBIENTE S.R.L. e SOCIETA' CANAVESANA ACQUE S.R.L.; il ruolo in SMAT del Comune di Brandizzo, socio insieme ad altri 314 Comuni, non consente di poter esprimere indirizzi rilevanti in ordine al futuro mantenimento di tali partecipazioni; il Comune di Brandizzo potrà esprimere all'Assemblea dei Soci della Società la valutazione circa l'opportunità del mantenimento delle partecipazioni, in considerazione di quanto stabilito dalla legge di stabilità;
- **TRM:** possiede una partecipazione indiretta in Marte ENERGIA srl, società posta in liquidazione e totalmente svalutata nel 2013;
- **SETA:** possiede partecipazioni nel Consorzio di Bacino 16;
- **BACINO 16:** non possiede partecipazioni;
- **SAT:** non possiede partecipazioni in altre società;

- **CSI PIEMONTE:** possiede partecipazioni in CSP s.c.a.r.l., CIC s.c.r.l., Eurofidi Garanzia Fidi società consortile per azioni, Consorzio Topix, Consorzio Multisetoriale Piemontese;
- **CIC:** detiene una quota nella Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe e Roero e del Canavese e nel Consorzio Topix Torino e Piemonte Exchange Point).

Il Sindaco  
Firmato Digitalmente  
(Roberto Buscaglia)